



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

VISTI gli artt.1, 9, 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, 194 e 195 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635, il D.P.R. 28.5.2001 n. 311, la Legge 17.12.1986, n. 904 nonché le Leggi 6.10.1995, n. 425, 23.12.2000 n.388, e 27.12.2002, n.289 stabilisce quanto segue:

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

CARTE E ALTRI GIOCHI

- Il poker
- Il macao o del nove
- Il lasquet o lanzicheneco
- Il mercante in fiera
- La toppa o zecchinetta
- Il sette e mezzo
- La bestia
- L'ecarté
- I mazzetti
- La tombola con cartelle (ad eccezione di quella consentita dalla legge)
- Il faraone
- La concincina o conchino
- Lo chemin de fer
- I dadi
- La roulette
- La gru magnetica
- La slot machine
- La morra
- Il testa o croce
- Il quindici, ventuno, trenta e quaranta
- La bazzica
- Il baccarat
- Il piattello
- La primiera
- Le tre carte
- Le tre campanelle
- La briscola francese

BILIARDO

- Battifondo o banco
- Nove (macao con birilli)
- Baccarat con birilli
- Buchette
- Gioco del tre e del nove
- Giardinetto
- Rosso e bianco - Rosso e nero
- Parigina
- Bazzica

SONO VIETATI

I giochi nei quali ricorra il fine di lucro e la perdita o la vincita siano interamente o quasi interamente rimesse al caso.

Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall'art. 110, comma 6 T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco non conformi alle caratteristiche di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. come modificato dagli artt. 37,38 e 39 della L. 23.12.2000 nr.388 e dall'art. 22 della L. 27.12.2002, n. 289, o privi, ove richiesto, del nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria attestante la conformità degli apparecchi alle norme vigenti.

Gli accordi decisi di volta in volta fra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro.

E' VIETATO EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI SCOMMESSA

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.

In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate.

Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI SOPRA INDICATI E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 18

Appartengono, altresì, alla categoria dei giochi leciti:

- A) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. in tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita ;
- B) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte ;
(Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi).
- C) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E DEI CONGEGNI DI CUI ALLE SOPRA INDICATE LETTERE A), B) E C) E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 14.

SANZIONI

A carico dei contravventori, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 718 e segg. del codice penale e delle altre leggi speciali, saranno adottati i correlativi provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S.; per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente tabella saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 9, 17 bis e ter del T.U.L.P.S.

LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE ESPOSTA IN LUOGO VISIBILE IN TUTTE LE SALE DA BILIARDO O DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI A PRATICARE IL GIOCO.

AI SENSI DELL'ART. 195, SECONDO COMMA, R.D. 6.5.1940 N. 1371, E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S., LA VERIFICA E L'EFFETTUAZIONE DELLA PRESENTE TABELLA È EFFETTUATA DAL SINDACO O SUO DELEGATO.

Firenze, 31 marzo 2003

